



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai magistrati

dott.ssa Anna Luisa CARRA Presidente

dott. Giuseppe DI PIETRO Giudice

dott. Salvatore GRASSO Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 231/2025

nel giudizio di conto, iscritto al n. **69692** del registro di Segreteria,
promosso sul conto giudiziale n. 70527 con relazione n. 1412/2024
depositata il 21 ottobre 2024 nei confronti di

Società cooperativa sociale a r.l. ONLUS ITACA (P.I. 06512790822),
quale agente contabile esterno del Comune di Termini Imerese, con
sede legale in Termini Imerese nella via Genova n. 11, in persona del
Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante
p.t., Vito Inchiappa (nato a Termini Imerese il 06/10/1967, c.f.
NCHVTI67R06L112O, ed ivi residente in c/da Favara snc).

Esaminati gli atti ed i documenti di causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 21 maggio 2025, il giudice relatore
Salvatore Grasso, il Pubblico Ministero nella persona del Vice
Procuratore Generale Alessandro Sperandeo; assente l'agente
contabile.

Ritenuto in

FATTO

I. Con relazione n. 1412/2024, depositata in data 21 ottobre 2024, il Giudice istruttore del conto giudiziale n. 70527 ne chiedeva l'iscrizione a ruolo d'udienza concludendo per la dichiarazione di irregolarità della gestione contabile ivi rappresentata relativa alle aree di sosta a pagamento nel territorio del Comune di Termini Imerese per l'esercizio 2020 e per la richiesta di condanna dell'Agente in epigrafe al pagamento in favore del suddetto Ente locale dell'importo di 32.919,94 (euro trentaduemilanovecentodiciannove/94 centesimi) per il mancato versamento delle somme riscosse per tale servizio, oltre interessi legali.

I.1. Il Giudice istruttore, anzitutto, ha rilevato che il conto nella sua prima formulazione risulta firmato dal sig. Marfisi Giovanni (nato a Termini Imerese il 07/06/1969, c.f. MRFGNN69H07L112G, ed ivi residente in via Salemi Oddo n. 92) per la Società Cooperativa Sociale A.R.L. Onlus Itaca tuttavia, la gestione sarebbe invero ascrivibile al sig. Filippo Dioguardi (nato a Caccamo il 08/05/1958, c.f. DGRFPP58E08B315L, ed ivi residente in via Giovanni Meli n. 10), presidente/legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale dal 30 maggio 2019 al 31 marzo 2021 e, altresì, nominato come persona fisica - agente contabile con la determinazione n. gen.le 220 del 29/01/2020 del Comune. Il sig. Marfisi è stato, invece, presidente della società per l'anno 2021.

I.2. Effettuata tale precisazione, è stato premesso che per la gestione

triennale delle aree di sosta a pagamento nel territorio del Comune di Termini Imerese era stata indetta con determinazione dirigenziale n. 1489 del 17/03/2017 una procedura aperta *ex art.* 60 d.lgs. n. 50/2016 sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. All'esito di tale procedura, il servizio era stato aggiudicato alla Società Cooperativa Sociale a r.l. Onlus Itaca che aveva offerto al Comune di Termini Imerese un rialzo percentuale pari al 43,80% del ricavo totale della gestione, al netto dell'IVA. In data 10 maggio 2018 veniva stipulato tra il Comune e la suddetta Società, il contratto di servizio avente ad oggetto, a far data dal 10 giugno 2018, la gestione di oltre 500 posti auto destinati dal Comune alla sosta a pagamento senza custodia dal lunedì al sabato, esclusi i festivi, dalle ore 8 alle ore 15 e dalle ore 15 alle 20.

Nel ricostruire l'assetto negoziale tra Comune e Società, la relazione ha richiamato il capitolato d'oneri, composto da 43 articoli quale parte integrante del suddetto contratto. In particolare, sono stati menzionati:

- l'art. 2 commi 8 e 9 nei quali si afferma la permanenza delle aree di sosta nella disponibilità comunale e, conseguentemente, l'aggiudicatario dovrebbe garantire tutte le occupazioni di suolo pubblico autorizzate dal Comune e quelle necessarie per consentire i lavori privati e pubblici;

- l'art. 3 comma 1 sul servizio di "scassetamento" giornaliero degli incassi dei parcometri;

- l'art. 7 commi 1, 2 e 7 nei quali rispettivamente si prevede una verifica trimestrale del Comune sugli incassi dei parcometri, l'obbligo

dell'aggiudicatario di *“versare, con cadenza trimestrale, l'importo minimo del 30,00% dell'incasso reale totale accertato, incrementato del rialzo offerto in sede di gara, su apposito conto corrente intestato al Comando di Polizia Municipale”* e che *“in nessun caso l'aggiudicatario del servizio potrà sospendere o ritardare il pagamento del corrispettivo dovuto”*;

- l'art. 9 sulle due modalità consentite per il pagamento della tariffa della sosta, a mezzo parcometri e a mezzo abbonamenti con rilascio di apposito contrassegno (per residenti, titolari di attività commerciali ed artigianali dietro *“versamento anticipato ed in unica soluzione dell'abbonamento richiesto su c.c.p. riportante la causale di versamento”*;

- l'art. 11 sulle tariffe stabilite dalla deliberazione consiliare n. 31 del 02/02/2017 per la sosta oraria e per gli abbonamenti oltreché per i casi specifici di esenzione.

I.3. Nel ripercorrere l'attività istruttoria ed i relativi esiti, con la relazione è stato, tra l'altro, posto in evidenza che:

- a seguito di richiesta di ricompilazione, il conto è stato depositato il 22.09.2022 (in quanto nella precedente stesura non risultava debitamente compilato nella colonna *“ricevuta nn.”* e nella sezione *“versamento in tesoreria”* e riportava una rendicontazione delle riscossioni trimestrale anziché mensile) e lo stesso risultava correttamente compilato ancorché con importi inferiori rispetto al precedente, in quanto gli incassi erano indicati al netto dell'IVA. Il conto, inoltre, risultava privo della firma del responsabile effettivo della gestione, sig. Dioguardi, in quanto non più reperibile;

- la gestione contabile oggetto di revisione si riferiva alla riscossione delle somme corrisposte dai fruitori delle cd. *strisce blu* istituite nel comune di Termini Imerese secondo le tre diverse modalità indicate nell'art. 9 del capitolato d'oneri ossia a) incassi a mezzo di parcometri nel caso di sosta ad ore; b) incassi per rilascio di abbonamenti per la sosta validi uno o più mesi; c) incassi per occupazione di stalli ricadenti nelle aree di sosta a pagamento.

Tutte e tre le diverse tipologie di incassi affluivano sul c/c n. 610006060385-51 intestato alla Società ed acceso presso la BCC di Altofonte e Caccamo, filiale di Termini Imerese.

I.3.1. Con riferimento agli incassi a mezzo di parcometri, in particolare, è stato reso noto che detti apparecchi elettronici sono stati forniti alla società Itaca dalla ditta INPUT con sede a Genova e sono dotati di un sistema digitale - PDM Control - di gestione e contabilizzazione delle entrate, di memorizzazione e di aggiornamento costante e automatico di tutte le operazioni di incasso e prelevamento che interessano le singole macchinette. Queste ultime consentono il pagamento della sosta sia in contanti che a mezzo carte bancarie. Al riguardo, il Giudice istruttore ha rilevato che a seguito di disamina della documentazione acquisita, con riferimento alle somme incassate a mezzo di parcometri, era emerso che il totale degli importi incassati (in contanti e a mezzo carta bancarie) dalla Cooperativa ammontava ad euro 193.239,15 a cui andava sottratta l'IVA con aliquota del 22% con un importo netto di euro 158.392,75 sui cui applicare la percentuale

di incassi del 43,80% così da ottenere l'importo di euro 69.376,03 che

l'Agente contabile era tenuto a versare al Comune come da contratto.

I.3.2. Con riguardo agli incassi per il rilascio degli abbonamenti la

relazione ha richiamato l'art. 9 del citato capitolato d'oneri, secondo

cui l'Agente concessionario era legittimato al rilascio di contrassegni

validi per la sosta per uno o più mesi nelle cd. strisce blu in favore di

residenti e titolari di attività economiche richiedenti. A tal proposito, è

stato reso noto che durante l'istruttoria sono state acquisite copie delle

28 fatture emesse dalla Cooperativa nel 2020 a fronte del rilascio di

autorizzazioni mensili per la sosta nelle aree comunali a pagamento.

Al contempo, è stato reso noto che tutta la documentazione relativa

agli abbonamenti rilasciati durante il periodo di svolgimento del

servizio era stata oggetto di acquisizione da parte della Guardia di

Finanza - Gruppo Termini Imerese. Inoltre, è stato evidenziato che

dalla copia del registro degli abbonamenti in possesso del Comune,

"nessuna informazione risulta registrata con riferimento al 2020".

Al riguardo è stato, altresì, puntualizzato che ai sensi dell'art. 9, co. 3

del capitolato d'oneri, il versamento dell'abbonamento sarebbe dovuto

avvenire in un'unica soluzione sul c.c.p. dedicato, con indicazione

della causale del versamento mentre, nei fatti, era risultato che la

maggior parte degli incassi degli abbonamenti era avvenuto anche in

contanti senza alcuna autorizzazione comunale.

Ribadita l'assenza totale di annotazioni nel registro, la relazione,

muovendo esclusivamente dalle 28 fatture trasmesse dalla

Cooperativa Itaca, ha prospettato che le somme riscosse dall'agente

contabile nel corso del 2020, a fronte del rilascio degli abbonamenti per la sosta nelle aree comunali a pagamento, sono state pari a 3.670,14 euro alle quali sottrarre l'IVA al 22% con un importo netto di 3.008,31 euro sulle quali applicare la percentuale di incassi del 43,80% per un importo finale di 1.317,64 euro che l'agente contabile avrebbe dovuto versare al Comune come da contratto per tale tipologia di riscossione.

Sul punto, secondo il magistrato istruttore l'assenza di annotazioni sull'apposito registro cartaceo e l'utilizzo per la quasi totalità degli incassi della modalità del pagamento in contanti costituivano gravissime irregolarità tali da inficiare radicalmente e integralmente la gestione degli abbonamenti portata avanti dalla Cooperativa.

I.3.3. Con riferimento all'occupazione di stalli, il magistrato istruttore indicava la seguente documentazione giustificativa acquisita:

- 1) una fattura (n. 22) emessa dalla Cooperativa nel 2020 a fronte della riscossione di proventi legati all'occupazione degli stalli ricadenti nelle zone comunali di sosta a pagamento;
- 2) dieci ordinanze - emesse dal Comune tra giugno e agosto 2021 - di istituzione del divieto di sosta per servizio reso ai privati - che comportava l'occupazione degli stalli ricadenti nelle cd. strisce blu. Al riguardo è emerso che i predetti provvedimenti costituivano l'unica documentazione che l'Ente locale risulta aver trasmesso.

Il Giudice istruttore, quindi, dopo aver richiamato gli approfondimenti compiuti, sulla base delle somme riscosse da Itaca nel 2020 a seguito dell'occupazione - da parte di privati - degli stalli ricadenti nelle cd. *strisce blu* per come risulta dalla suddetta fattura emessa dalla

Cooperativa, ha prospettato un totale incasso comprensivo di IVA di euro 72,00 con un importo netto di euro 59,02 a cui applicare la percentuale di incassi del 43,80% per un importo finale di euro 25,85 che l'Agente contabile era tenuto a versare al Comune come da contratto per tale tipologia di riscossione.

I.4. Con riferimento a tutte e tre le tipologie di incassi, la relazione conclusiva ha, pertanto, prospettato che, per l'esercizio 2020, il totale da versare in carico all'agente contabile era pari ad euro 70.719,52 a fronte di versamenti in tesoreria comunale per un totale di 37.799,58.

Al riguardo, è stato posto in evidenza che, con la nota protocollo del Comune n. 48410 del 27/10/2020, era stata concessa alla società Itaca una compensazione dell'importo dovuto dalla Cooperativa per il secondo anno di svolgimento del servizio - pari a 33.729,19 euro - a valere sulle somme spettanti al Comune per il 2020. Più in dettaglio detta nota recitava: “[...] *si comunica per il 2° anno di attivazione del servizio (11/06/2019-10/06/2020) la compensazione dell'aggio come previsto dalle Linee Guida Anac n. 9 di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e, pertanto, si accetta la rimodulazione del piano economico finanziario [...]*”.

Al contempo, è stato reso noto che, d'altra parte, con nota del Comune prot. n. 30737 del 26/07/2021 - il responsabile unico del procedimento Riccardo Mantia (nominato nel 2021 in sostituzione del predecessore Salvatore Comparetto) e l'allora responsabile ad interim del 2° settore - dott. Massimo Fedele - hanno sollevato dei dubbi circa la legittimità delle compensazioni accordate negli anni alla Cooperativa dai loro predecessori. In detta nota si legge, infatti, che “[...] *dalla*

documentazione finora esaminata non si ha evidenza alcuna di una norma contrattuale, o comunque contenuta nella documentazione posta a base di gara, che dia diritto alla compensazione al di fuori degli eventi di forza maggiore esemplificativamente elencati nelle Linee Guida ANAC [...] ritenendo questa amministrazione che le compensazioni sinora riconosciute non siano assistite da alcuna norma di legge e/o contrattuale [...]”.

I.5. Rilevata la contestazione di detta compensazione da parte del Comune e ritenendo, pertanto, di non poter tener conto della stessa, il Giudice istruttore ha concluso che l’indebita fruizione della compensazione, pari ad euro 33.729,19, implichi che la società Itaca debba ancora versare un importo pari ad euro 32.919,94 corrispondente alla differenza tra il dovuto (pari a 70.719,52 euro) e il versato (euro 37.799,58).

Con segnato riguardo alla parifica della gestione in argomento, il magistrato istruttore ha puntualizzato che il conto giudiziale depositato in data 09/03/2022 è stato parificato con determinazione n. 7 gen.le 1336 del 11/08/2021 del responsabile del 2° settore del Comune e che, a seguito della ricompilazione disposta nel corso della fase istruttoria a cui si è fatto cenno in precedenza, con provvedimento n. gen.le 1386 del 24/06/2024 il Comune ha determinato di non parificare il conto proprio in ragione del mancato riconoscimento della legittimità di detta compensazione.

I.6. La relazione ha, infine, illustrato che, con specifico riferimento all’IVA dovuta all’erario sugli incassi per il servizio del 2020, dalla documentazione trasmessa dalla Cooperativa, risultano versati

26.976,10. Inoltre, dal prospetto trasmesso dalla società Itaca, l'I.V.A. dichiarata per il 2020 risulta pari a 30.981,00 euro a fronte dei 35.521,21 euro che, alla luce della documentazione istruttoria acquisita, sembrerebbe in carico ad Itaca a titolo di I.V.A. per la gestione in esame.

I.7. Il magistrato relatore ha, quindi, concluso la relazione chiedendo al collegio della Sezione giurisdizionale di pronunciare la irregolarità del conto e la condanna dell'agente contabile a rifondere al comune di Termini Imerese la complessiva somma di euro 32.919,94 (euro trentadue milanovecentodiciannove/94 centesimi), oltre gli interessi legali sulle somme riscosse e non riversate alle date di scadenza.

II. Con decreto del 30.10.2024 la Presidente della Sezione ha fissato l'udienza di discussione per il 21 maggio 2025, assegnando termine fino al 30 aprile 2025 per il deposito di atti e documenti in Segreteria.

In data 31 ottobre 2024 la relazione del giudice istruttore e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati comunicati al Comune di Termini Imerese per la notifica all'Agente contabile.

Con comunicazioni del 7 e 27 novembre 2024 l'Ente locale ha trasmesso la relata della notifica effettuata in data 6 novembre 2024 con consegna nelle mani del rappresentante legale *p.t.* della Cooperativa.

III. In data 29 aprile 2025 la Procura regionale ha depositato una memoria in cui conclude in senso sostanzialmente adesivo alla relazione depositata dal Giudice istruttore, chiedendo la declaratoria di irregolarità del conto e la conseguente condanna dell'Agente

contabile al pagamento della somma di euro 32.919,94.

IV. Alla pubblica udienza del 21 maggio 2025, assente l'agente contabile, il Pubblico ministero ha insistito come in atti e, pertanto, il giudizio è stato posto in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. In via del tutto preliminare, deve puntualizzarsi che il presente giudizio ha ad oggetto il conto giudiziale assunto al n.70527 depositato il 09/03/2022 (depositato, invero, nel mese di gennaio con parifica pervenuta il 9 marzo) per come ricompilato e trasmesso in data 22.09.2022 -rispettivamente oggetto di parifica con determina n. gen.le 1336 del 11/08/2021 e poi di parifica negativa assunta con determinazione n. gen.le 1364 del 19/06/2024. Sebbene il conto ricompilato non rechi la firma del sig. Dioguardi, in quanto asseritamente irreperibile, lo stesso reca comunque dati in possesso dell'agente contabile Itaca Società cooperativa sociale a r.l. ed è stato depositato con nota a corredo del rappresentante legale p.t..

In punto di costituzione in giudizio deve, infatti, rammentarsi che, a norma dell'art. 140, comma 3, c.g.c, il deposito del conto costituisce l'agente dell'amministrazione in giudizio.

2. Sul punto, in primo luogo, occorre rammentare che la "parificazione" costituisce una dichiarazione certificativa, quale risultante procedimentale, della concordanza dei conti (appositamente riveduti) con le scritture detenute dall'Amministrazione, che per quelle locali viene fatta coincidere con il visto di regolarità

amministrativo-contabile rilasciato all'esito della fase di verifica o controllo amministrativo. Tale dichiarazione, tuttavia, non si sostanzia soltanto in una attestazione positiva, ben potendo verificarsi, invece, l'eventualità di una "parificazione con esito negativo". L'omessa parificazione, dovuta al mancato esercizio dell'attività di controllo dell'Amministrazione sul conto presentato dall'Agente contabile e dalla quale scaturisce l'improcedibilità del giudizio di conto, deve, infatti, essere tenuta distinta dalla ipotesi in cui sebbene detto controllo venga esperito dall'Amministrazione quest'ultima, non ritenendo corretta la gestione dell'Agente contabile, concluda per un esito negativo della parifica (cfr. Corte dei conti Sez. giur. Piemonte, sent.463/2019).

Tale impostazione trova, peraltro, conferma nella considerazione in forza della quale la *cognitio* del Collegio, nel giudizio di conto, non è pregiudicata da un ipotetico provvedimento di positiva parificazione/approvazione amministrativa del conto né da un diniego espresso di parifica/approvazione (cfr. Corte dei conti Sez. giur. per la Regione Siciliana sent. 98/2023).

3. Effettuata tale necessaria precisazione, al fine di valutare la correttezza dell'operato della Società cooperativa sociale a r.l. ONLUS Itaca nella rendicontazione degli introiti derivanti dalle aree di sosta a pagamento occorre rammentare, in primo luogo, che secondo consolidata giurisprudenza, *il codice della strada* (D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, anche nel testo come modificato dai successivi interventi di adeguamento), stabilisce, all'art. 6, n. 4, lett. d) che "L'ente proprietario della

strada può...subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli” e, all’art. 7, n. 1, che “Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco...lett. f) stabilire, previa deliberazione della giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in conformità alle direttive del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le aree urbane” Il successivo comma 7 del medesimo articolo dispone che “I proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti ai proprietari della strada, sono destinati alla installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento e le somme eventualmente eccedenti ad interventi per migliorare la viabilità urbana”.

Alcun dubbio può, quindi, sussistere in ordine alla natura pubblica di tali somme, sia perché i proventi dei parcheggi sono di spettanza del Comune in forza della normativa sopra richiamata, sia per la loro destinazione finalizzata ad interventi di pubblica utilità, anch’essa normativamente stabilita.

La Corte costituzionale, sin dal 1975 (sent. N. 144/1975), ha affermato che è principio generale del nostro ordinamento che il pubblico denaro, proveniente dalla generalità dei contribuenti e destinato al soddisfacimento dei pubblici bisogni, debba essere assoggettato alla garanzia costituzionale della correttezza della sua gestione, garanzia che si attua con lo strumento del rendiconto giudiziale. Requisito indispensabile del giudizio sul conto è quello della necessità in virtù del quale a nessun ente gestore di mezzi di

provenienza pubblica e a nessun agente contabile che abbia comunque maneggio di denaro e valori di proprietà dell'ente è consentito sottrarsi a questo fondamentale dovere. Ne consegue, nel caso in esame, l'attribuzione della qualifica di agente contabile al soggetto concessionario del servizio di sosta a pagamento negli stalli comunali che ha il maneggio delle somme costituenti i proventi riscossi dagli utenti per la fruizione del servizio medesimo. E ne consegue, altresì, l'obbligo della presentazione del conto giudiziale. Al riguardo deve, innanzitutto, rammentarsi che – secondo pacifica giurisprudenza – elementi necessari e sufficienti perché un soggetto rivesta la qualifica di agente contabile sono il carattere pubblico dell'ente per il quale tale soggetto agisca e del denaro o del bene oggetto della gestione, mentre è irrilevante il titolo in base al quale la gestione è svolta; titolo che può consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, in una concessione amministrativa, in un contratto e che può perfino mancare del tutto, potendo il relativo rapporto modellarsi indifferentemente secondo gli schemi generali previsti e disciplinati dalla legge, ovvero discostarsene in tutto o in parte (così, tra l'altro, Cass. Civ. SS.UU. n. 26280 del 2009, n. 13330 del 2010, n. 7663 del 2017)(cfr. Corte dei conti Sez. giur. per la Regione Sardegna sent. 174/2022).

4. Effettuate tali necessarie premesse, deve anzitutto affermarsi l'irregolarità della gestione contabile.

4.1 In primo luogo, con riguardo alla documentazione disponibile, deve constatarsi che l'irregolarità della gestione emerge sotto più aspetti sia nella gestione degli abbonamenti che della occupazione degli stalli.

Diversamente da quanto previsto dal capitolato speciale (art. 9 comma 3), l'agente contabile, per sua stessa ammissione, nel corso dell'esercizio finanziario 2020, ha riscosso i proventi degli abbonamenti anche mediante contanti e, al contempo, non risultano annotazioni nel relativo registro per detto esercizio finanziario a fronte dell'emissione di n.28 fatture. A tanto si aggiunga che non può non rilevarsi come, in alcune di dette fatture, tra le descrizioni, si rinvenivano le diciture "Pass 57", "Pass 58", "Pass 59", "Pass 68" e "Pass 71" e che, dal verbale di consegna di documenti alla Guardia di Finanza del 7.07.2022, risultano consegnati n. 3 raccoglitori con circa 135 buste trasparenti contenenti richieste e documentazione attinenti al rilascio degli abbonamenti. Detti elementi non possono che indurre questo Collegio a dubitare della corrispondenza tra il numero degli abbonamenti esistenti e quelli oggetto di emissione/rinnovo secondo quanto emerge dalle citate n. 28 fatture risultanti dal conto giudiziale depositato.

Sul punto, pertanto, nell'osservare che la mancanza di annotazioni nel registro non consente di ricostruire con esattezza il numero di abbonamenti rilasciati/rinnovati, va rilevata la carente attività di vigilanza esercitata dal Comune su detto aspetto della gestione. Sebbene debba riconoscersi che il Comune, nel corso del 2021, attivò dei controlli sulla corretta contabilizzazione degli incassi, testimoniata dal successivo versamento di euro 10.236,70, non risulta comunque siano stati attivati analoghi controlli sulla gestione dei parcheggi a mezzo di abbonamenti né sulle modalità di riscossione.

Analoga carenza si rileva, peraltro, nella vigilanza sulla gestione delle occupazioni degli stalli. A fronte di n. 10 ordinanze emesse dal Comune nel 2020, con le quali è stato istituito il divieto di sosta per servizio reso ai privati con occupazione degli stalli ricadenti nelle cd. strisce blu, risulta essere stata emessa una sola fattura. Tanto deriva dal non effettivo coordinamento tra Comune ed ente gestore ed ha, invero, determinato l'impossibilità di verificare correttamente l'esatto ammontare di detti proventi, la loro effettiva riscossione nonché il successivo riversamento al netto di aggio in danno dell'Ente locale citato.

Non è, conseguentemente, possibile addivenire ad una rappresentazione contabile che risulti corrispondente alla realtà, in sostanziale violazione dei principi di trasparenza e tracciabilità che devono caratterizzare la gestione delle risorse pubbliche e, conseguentemente, il prosieguo delle valutazioni sulla gestione del conto giudiziale in esame non può che tener conto della sola documentazione disponibile, ancorché si abbia la sostanziale consapevolezza che il quadro contabile risultante dal conto giudiziale esaminato risulta, quantomeno, altamente incompleto.

4.2 Passando alla valutazione dei dati presenti nel conto giudiziale per come compilato alla luce della documentazione disponibile, ferma restando l'irregolarità nella gestione di cui si è fatta menzione in precedenza, il Collegio ritiene che non possa procedersi al discarico dell'agente contabile per le ragioni e gli importi di cui appresso.

In primo luogo, emerge la non corretta quantificazione dei proventi

derivanti dai parcometri.

Nel conto ricompilato dall'agente contabile è stata indicata, quale provento derivante complessivamente da parcometri e da abbonamenti, la somma di euro 160.990,49, al netto di IVA. Diversamente, il Giudice istruttore, all'esito della verifica dei relativi scontrini, ha quantificato la sola somma dei proventi da parcometri in euro 158.392,75 alla quale sommare i proventi da abbonamenti che, al netto di IVA - si rammenta - sulla base delle sole fatture disponibili, è stato quantificato in euro 3.008,31.

Complessivamente i proventi da parcometri e abbonamenti, al netto di IVA, ammontano pertanto ad euro 161.401,06 e non ad euro 160.990,49.

A detta somma deve, infine, aggiungersi il solo provento dall'occupazione di stalli di cui alla fattura n. 22 per euro 59,02 iva esclusa.

La somma complessivamente incassata dalla coop. Itaca per il 2020, per come risulta dalla documentazione disponibile, pertanto, ammonta complessivamente ad euro 161.460,08 e, conseguentemente, la somma che detto agente contabile avrebbe dovuto riversare al Comune - come correttamente rilevato dal Giudice istruttore - risulta pari ad euro 70.719,52 a fronte di versamenti effettivi pari ad euro 37.799,58.

La differenza di euro 32.919,94, pertanto, costituisce importo illegittimamente trattenuto dall'agente contabile in violazione degli obblighi contrattuali e normativi.

Sul punto, a prescindere da ogni ulteriore approfondimento sulla possibilità di procedere ad una rinegoziazione dell'aggio nel corso

dell'anno di riferimento e della legittimità che una eventuale compensazione possa avere rispetto al dovere di rendiconto giudiziale, si deve osservare che la delibera n.48410 del 29 ottobre 2020 è stata oggetto di sostanziale revoca con le determinazioni n.1364 del 19 giugno 2024 e n. 1386 del 24 giugno 2024 e che detti provvedimenti non risultano oggetto di gravame. Peraltro, diversamente da quanto si legge nella citata determinazione, l'eventuale compensazione per il 2020 non sarebbe ammontata ad euro 33.729,19 (ossia per il totale riconosciuto indebitamente dal giugno 2019 al giugno 2020) ma ad euro 27.023,89 per i primi sei mesi del 2020.

D'altra parte, come detto, lo stesso Comune si è ravveduto sulla illegittimità della compensazione riconosciuta e, pertanto, della stessa non può tenersi conto ai fini del presente giudizio.

Quanto risulta dagli atti disponibili e osservato nella relazione di irregolarità n. 1412/2024 dal Giudice istruttore, inoltre, non è stato in alcun modo contestato dall'agente contabile, nonostante lo stesso sia stato reso ritualmente edotto dell'odierna pubblica udienza.

Tanto premesso, la somma di euro 32.919,94 deve essere restituita all'Ente locale, maggiorata degli interessi legali a decorrere dalle rispettive scadenze dei versamenti trimestrali previsti dal contratto.

5. Va altresì disposta la condanna, ai sensi dell'art. 31 co. 2 c.g.c., dell'agente contabile al pagamento delle spese di giustizia che si liquidano, in favore dello Stato, come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana,

definitivamente pronunciando sul conto giudiziale n. 70527:

- dichiara la irregolarità della gestione relativa alle aree di sosta a pagamento nel territorio del Comune di Termini Imerese per l'esercizio finanziario 2020 e non ammette a discarico l'agente contabile Società cooperativa sociale a r.l. ONLUS ITACA nella persona del suo legale rappresentante p.t.;

- condanna l'agente contabile Società cooperativa sociale a r.l. ONLUS ITACA nella persona del suo legale rappresentante p.t. a rifondere al Comune di Termini Imerese la somma di euro 32.919,94 (euro trentaduemilanovecentodiciannove/94), oltre interessi legali sulle somme riscosse e non riversate a decorrere dalle rispettive date di scadenza dei versamenti trimestrali;

-condanna l'agente contabile Società cooperativa sociale a r.l. ONLUS ITACA nella persona del suo legale rappresentante p.t. al pagamento delle spese di giustizia, quantificate in euro 141,10 (centoquarantuno/10centesimi) in favore dello Stato.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso, in Palermo, nella camera di consiglio del 21 maggio 2025.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

(dott. Salvatore Grasso)

(dott.ssa Anna Luisa Carra)

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

Depositato in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 25 luglio 2025

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Caterina Giambanco

(firmato digitalmente)

Originale sentenza	€ 80,00
Originale sent. esecutiva digitale	€ 16,00
Diritti di cancelleria digitali	€ 10,47
Totale spese	€ 106,47
Il Direttore della Segreteria Dott.ssa Caterina Giambanco F.to Digitalmente	